

REGOLAMENTO PER LA MOBILITA' INTERUNIVERSITARIA DI PROFESSORI E RICERCATORI DI RUOLO ATTRAVERSO SCAMBIO CONTESTUALE Art. 7 Comma 3, ultimo periodo, Legge del 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii.

Art. 1¹

Ambiti di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la mobilità interuniversitaria contestuale di professori ordinari, professori associati confermati e ricercatori confermati ai sensi dell'art. 7 comma 3, ultimo periodo, della Legge del 30.12.2010 n. 240 e s.m.i che recita: "La mobilità interuniversitaria è altresì favorita prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle università interessate. I trasferimenti di cui al secondo periodo possono avvenire anche tra docenti di qualifica diversa, nei limiti delle facoltà assunzionali delle università interessate che sono conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota del quinto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4".

Art.2

Dichiarazione di disponibilità allo scambio

1. I professori e i ricercatori di cui all'art. 1 dichiarano la propria disponibilità allo scambio presentando istanza conforme alla modulistica pubblicata sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Catanzaro, di seguito Ateneo, intestata e inviata a entrambe le Università coinvolte nello scambio, allegando curriculum scientifico e didattico e ogni altro documento ritenuto utile.

2. Le istanze, corredate da documentazione e copia di un documento di riconoscimento, devono essere presentate all'Ateneo dagli interessati, preferibilmente tramite PEC all'indirizzo protocollo@cert.unicz.it, entro il 30 Aprile.

Art.3

Valutazione delle dichiarazioni di disponibilità allo scambio da parte dei Dipartimenti

1. L'ufficio del personale acquisisce le istanze pervenute, verificata la regolarità formale delle stesse, le trasmette al Dipartimento indicati dagli istanti.

2. Il Consiglio di Dipartimento, entro i successivi 60 giorni dal ricevimento delle istanze, valuta le istanze di scambio in base alle proprie esigenze didattiche, scientifiche e, ove richieste, assistenziali,

¹ Articolo modificato con il D.R. n. 447 del 06.04.2021

verificandone le ricadute sulle attività didattiche e scientifiche dello stesso Dipartimento e in ogni caso tenendo conto:

- della numerosità dei docenti e ricercatori del Settore Scientifico-Disciplinare dell'istante presenti nel Dipartimento;
- del carico didattico sostenuto dai medesimi docenti e ricercatori e della sostenibilità dell'offerta formativa del Dipartimento;
- della durata del servizio residuo del docente in entrata e/o in uscita prima del suo collocamento a riposo e della sua congruenza con la programmazione delle attività scientifiche, didattiche e ove presenti assistenziali del dipartimento, effettuata nell'osservanza della programmazione triennale di Ateneo.

3. Il Consiglio di Dipartimento si esprime altresì:

- sul curriculum scientifico, didattico e, ove richiesta, sull'attività assistenziale dell'istante e sulla sua congruenza con le linee di ricerca del Dipartimento.
- sull'attività didattica e scientifica eventualmente svolta nell'ambito di convenzioni di cui all'art. 6, comma 11, della Legge 240/2010 stipulate con altri atenei;
- sulla verifica di insussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

4. Nell'eventualità che nello stesso Dipartimento il numero delle dichiarazioni di disponibilità allo scambio in entrata sia superiore a quello in uscita, il Consiglio di Dipartimento procede, sulla base dei criteri sopra indicati, alla valutazione della priorità ovvero alla valutazione comparativa in caso di soggetti interessati all'interscambio.

5. La delibera del Consiglio di Dipartimento è assunta nei seguenti modi:

- con voto favorevole della maggioranza dei docenti ordinari aventi diritto al voto per lo scambio riguardante i professori di prima fascia;
- con voto favorevole della maggioranza dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto al voto per lo scambio tra professori di seconda fascia;
- con voto favorevole della maggioranza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori aventi diritto al voto per lo scambio tra ricercatori.

Art. 4

Approvazione definitiva dello scambio

1. Le operazioni di scambio, formalizzate a seguito delle deliberazioni delle strutture di didattica e di ricerca competenti, sono sottoposte all'acquisizione del parere favorevole e vincolante del Nucleo di valutazione di Ateneo con riferimento all'impatto dello scambio sui requisiti (numerosità, a livello di ateneo, dei docenti e ricercatori del Settore Scientifico Disciplinare dell'istante; carico

didattico sostenuto, a livello di ateneo, dai medesimi docenti e ricercatori) previsti dalla normativa vigente in tema di sostenibilità dell'offerta formativa.

2. L'approvazione definitiva della proposta di scambio è deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio d'Amministrazione d'Ateneo e dagli Organi di Governo dell'altra Università interessata. Il Senato Accademico ha competenza su quanto evidenziato al comma 1, il Consiglio di Amministrazione sulla sostenibilità finanziaria.

4. Il trasferimento tramite scambio contestuale è disposto con provvedimento del Rettore e con effetto dal primo novembre successivo alla data del provvedimento ovvero da data anteriore in base alle esigenze didattiche e previo accordo con l'altra Università coinvolta nella procedura di scambio.

Art. 5

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'emanazione del decreto rettorale ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

2. In prima applicazione le domande potranno essere presentate entro il 31 maggio 2018.